

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **65/1985** (ECLI:IT:COST:1985:65)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **GALLO E.**

Camera di Consiglio del **20/02/1985**; Decisione del **07/03/1985**

Deposito del **08/03/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **10762**

Atti decisi:

N. 65

ORDINANZA 7 MARZO 1985

Deposito in cancelleria: 8 marzo 1985.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 68 bis del 20 marzo 1985.

Pres. ELIA - Rel. GALLO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN -
Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO
MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI -
Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO
CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma primo, C.P.M.P., promosso
con ordinanza emessa il 27 gennaio 1984 dal Tribunale Militare di Verona nel procedimento

penale a carico di Marrazzo Carmine ed altro, iscritta al n.260 del registro ordinanze 1984 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 218 dell'anno 1984.

Udito nella camera di consiglio del 20 febbraio 1985 il giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che con ordinanza 27 gennaio 1984 il Tribunale militare di Verona, nel procedimento penale contro Marazzo Carmine ed altro, imputato del reato di cui gli artt. 110 c.p. e 195, primo comma, 47 n. 4 c.p.m.p. (concorso in violenza aggravata contro un inferiore), solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, primo comma, c.p.m.p. con riferimento all'art. 3 Cost.,

che rilevava il Tribunale remittente l'irrazionale disparità di trattamento del regime sanzionatorio contemplato nella disposizione denunciata rispetto le ipotesi previste nel secondo comma, dove sono descritte fattispecie di e anche maggiore gravità, in ordine alle quali, tuttavia, a seguito della sent. 27 maggio 1982, n. 103 di questa Corte si applicano pene molto più miti,

considerato che la questione è stata già risolta con sent. 14 giugno 1984, n. 173 di questa Corte, concernente situazione perfettamente identica, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione denunciata limitatamente alle parole "con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni",

che, pertanto, giusta la prassi giurisprudenziale vigente, la questione dev'essere dichiarata manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, primo comma, c.p.m.p., sollevata dal Tribunale militare di Verona con ordinanza 27 gennaio 1984, perché l'illegittimità è già stata dichiarata con sent. 14 giugno 1984, n. 173.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.